

STATUTO dell'Associazione FRATERNITA' MISSIONARIA ODV

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Tra i sottoscrittori del documento di costituzione, ma aperta a quanti in futuro intenderanno farne parte, è costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore, “**FRATERNITA' MISSIONARIA ODV**”.

Esso ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e segg. del Codice Civile ed è una associazione di volontariato, di solidarietà sociale, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato, ha la propria sede in Cadoneghe - PD - presso la Parrocchia di S. Bonaventura, in piazza S. Bonaventura, 2 e potrà istituire altre sedi operative amministrative ed uffici in Italia e all'estero per il perseguimento dei propri scopi.

Art. 2 – STATUTO

L'associazione è regolata dal presente statuto, che ne costituisce la regola fondamentale di comportamento ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3/7/2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Con l'approvazione del presente statuto cessa l'efficacia delle precedenti clausole statutarie.

Art. 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa

Art. 4 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione esercita, senza scopo di lucro, attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- n) cooperazione allo sviluppo
- u) beneficenza, sostegno a distanza;
- v) promozione della cultura della legalità della pace fra i popoli;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici.

E ciò mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1. progetti anche originati da missionari o da enti operanti in paesi in via di sviluppo;
2. raccolta fondi presso Enti pubblici e religiosi e presso privati, finalizzati alla realizzazione dei progetti;
3. assistenza nella realizzazione dei progetti.
4. appoggiare finanziariamente programmi di sviluppo sociale per la realizzazione di infrastrutture utili all'uomo ed alla sua dignità, collaborando con Missionari e con altre associazioni di volontariato appartenenti ad organismi non governativi riconosciuti dallo Stato e non, operanti nei paesi in via di sviluppo;
5. sostenere programmi di sviluppo volti alla promozione sociale umana e culturale dell'uomo;
6. sensibilizzare la comunità in cui opera sugli scopi dell'associazione, al fine di aumentare le adesioni alla stessa.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 – AMMISSIONE

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dalla Assemblea, su domanda scritta del richiedente. L'ammissione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il diritto al voto nelle Assemblee viene esercitato qualora l'associato abbia provveduto al versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali;
2. essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
3. votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 7- ESCLUSIONE

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

La decisione è attribuita al Consiglio Direttivo con possibilità di appello all'assemblea o comunque al giudice ordinario.

Art. 8 – QUALITA' DI VOLONTARIO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e/o qualità delle stesse.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente che ne ha l'obbligo. E' inoltre convocata su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente data, luogo, ora e ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Art 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Per la validità dell'assemblea in seduta ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto al voto.

Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di modificare lo statuto dell'associazione che delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera anche lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere revocato. Esso è composto da 9 (nove) membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Presiede il Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

1. amministra l'Associazione,
2. attua le deliberazioni dell'assemblea,
3. predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
4. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
8. disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa:

1. per scadenza del mandato;
2. per dimissioni volontarie;
3. per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo il quale, a sua, volta, provvederà alla nomina del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. contributi di Organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. rendite patrimoniali;

8. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
9. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili sono collocati nella sede dell'Associazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli associati.

Art. 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 – BILANCIO

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e avvalersi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, gli infortuni, e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 24 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 26 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Art. 30 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di

diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

MODULO PER IL REGISTRO UNICO
del Registro, 2. 3594 CAPONESE (PD) 10.04/20063

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Fraternità Missionaria Dulus" del 27.5

Il giorno 27 maggio 2019, alle ore 21.00, presso il salone della sala parrocchiale di S. Bonaventura si è riunita la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Fraternità Missionaria" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea del 11 aprile 2019;
- 2) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore".

Sono presenti di persona n° 31 soci per delega n° 21 soci, totale 52 (documentazione allegata).

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualora sia il numero degli intervenuti e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione. I presenti nominano all'unanimità quale segretario il sig. Domenico Bonaventura. Il Presidente attesta che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare nell'ordine del giorno.

- 1) Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea del 11 aprile 2019.

Il segretario legge il verbale dell'assemblea del 11 aprile 2019 che viene approvato.

all'unanimità.
 2) modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al D.Lgs 117/2017 - "Codice del Terzo Settore".
 Il presidente dell'associazione commentando e confrontando ampiamente e con l'aiuto di due persone che mostrano lo statuto vecchio e quello modificato secondo il D.Lgs 117/2017 la lettura delle modifiche statutarie spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo statuto dell'Associazione al D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore". Dopo ampia e approfondita discussione l'assemblea con il voto favorevole di tutti i presenti delibera all'unanimità di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.
 Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.
 L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo settore, senza necessità di convocare l'assemblea.
 Nell'atto emanato da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.30 per la lettura ed approvazione del presente verbale all'unanimità.
 Il segretario Il Presidente
 Domenico Biondi Luigi Vici

Copia per il contribuente

Agenzia Entrate

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92098640284	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE FRATERNITA' MISSIONARIA ODV	
TIPO ATTIVITA' 949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO PIAZZALE SAN BONAVENTURA 2	
C.A.P. 35010	COMUNE CADONEGHE
PROV. PD	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MRNSRG47S08L407P	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MIRANDOLA SERGIO	

DATA 31/05/2019

IL FUNZIONARIO

TIMBRO UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PADOVA

